

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 902

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1994

---

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Maratea

---

ONOREVOLI SENATORI. - Diverse argomentazioni e giustificazioni hanno impedito per lungo tempo la regolamentazione in Italia delle case da gioco, sostenendo una situazione assai contraddittoria: da una parte il divieto del gioco d'azzardo in una società dove è lo Stato a praticarlo - soprattutto con il lotto, il totocalcio, le lotteria nazionali e locali, le corse dei cavalli, il «gratta e vinci» - dall'altro di consentirlo in località del nostro Paese. Ma questi dubbi di carattere morale fanno sì che proliferino bische clandestine con attività illecite che favoriscono il potere mafioso.

Poichè negli altri paesi confinanti con l'Italia esiste una regolamentazione sul gioco d'azzardo, accade che queste località sottraggano non poco denaro al nostro Paese, a danno dei nostri centri turistici, cosicchè città di valore e prestigio storico non sono al passo con i tempi e con il rinnovamento della società. E nella situazione in cui il nostro Paese si dibatte, non bisogna tralasciare alcuna azione finanziaria atta a farlo competere con le altre località turistiche estere.

L'istituzione di una casa da gioco a Maratea risponde ad un duplice ordine di esigenze:

la promozione e lo sviluppo di una località turistica meridionale potenzialmente proiettata a raggiungere un elevato livello di presenze, grazie anche ad una dotazione di servizi che la ponga al passo delle località turistiche più avanzate;

il reperimento *in loco* di risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività del Comune qualificandone la spesa a fini di investimento e di sviluppo, per un duraturo rilancio dell'economia locale.

Il divieto di libera apertura delle case da gioco è giustificato da motivi di ordine

morale e civile che danno adito ad accessi dibattiti e che sono stati ripetutamente messi in discussione da più parti politiche nel corso degli anni.

Sta di fatto che al momento, laddove lo Stato le ha autorizzate, le case da gioco esistono ed operano nella piena legalità. D'altro canto sarebbe ipocrita negare che laddove esse non sono consentite il gioco d'azzardo non viene praticato.

Sicuramente soprattutto in quelle località dove la propensione al gioco e alla scommessa fa parte del costume, come succede nel Meridione, è facile che esso si svolga clandestinamente, fuori da ogni controllo e quindi in ambienti che cadono sotto il controllo della malavita.

Le argomentazioni a sostegno del divieto, quindi, finiscono per diventare deboli e comunque insufficienti a giustificare il fatto che in alcune località esse non valgono.

Del resto, quella del casinò è una attrazione che richiama anche il turista che non è giocatore abituale e che in tempo di vacanza, proprio in quanto evasione dalla *routine*, coglie questa possibilità come occasione per una esperienza diversa, che arricchisce la gamma degli svaghi e, quindi, qualifica turisticamente la località prescelta.

Non è giusto quindi discriminare le zone del Sud privandole di queste attrezzature. Teniamo conto che esse dovrebbero essere sempre più meta soprattutto di turisti stranieri e quindi, per poter competere con località già affermate sui mercati turistici internazionali, per la dotazione di strutture di divertimento e di richiamo, hanno bisogno di promuovere una politica di potenziamento senza gravare sui bilanci comunali ordinari. Sappiamo benissimo, infatti, che le risorse per intervenire efficacemente sul territorio non potranno venire in futuro da

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasferimenti erariali ma dovranno essere procurate direttamente dai comuni.

La casa da gioco, quando il bacino di attrazione è adeguato e la località adatta, soddisfa in pieno a questa duplice esigenza: investire sul territorio con fondi raccolti localmente e valorizzare il tessuto dei servizi per stimolare le attività produttive, a loro volta sostegno essenziale del fisco.

Gli aspetti collaterali connessi con il controllo dei traffici nei quali sono coinvolti coloro che più abitualmente frequentano questi luoghi vorrebbe vedere coinvolto in difesa del medesimo interesse lo Stato, che è tutore dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e che quindi può trovare in questi centri il luogo su cui concentrare una particolare vigilanza, e l'ente locale, che è tenuto a conoscere e controllare il tessuto sociale e morale che caratterizza il proprio territorio per combattere quelle degenerazioni che impediscono un equilibrato progresso.

In questa convergenza di interessi la casa da gioco può addirittura rappresentare occasione per un'azione comune fra Stato e Autorità locali volta al controllo delle attività sul territorio che si sottraggono alla legalità e che attraverso il gioco possono essere intercettate e combattute.

La conquista della piena maturità civile e politica passa, in fondo, anche attraverso una innovazione del sistema che, fermi restando gli obblighi dello Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico, affranchi il

cittadino-contribuente-utente da quella sorta di tutela «morale» che finora l'ha sottratto da una piena e responsabile autonomia di scelta e da una consapevole facoltà di crescita civile e culturale.

Con questo disegno di legge, superati i problemi di carattere morale e riconosciuti i vantaggi che ne scaturirebbero grazie agli introiti, si prevede la istituzione di una casa da gioco nel comune di Maratea, splendida località turistica, unico comune della Basilicata che si specchia nel Mar Tirreno, sul meraviglioso Golfo di Policastro e che rappresenta una importantissima arteria turistica per il rilancio di tutta l'economia della Basilicata. Una casa da gioco rappresenterebbe per l'antica Lucania un impulso sostanziale per il richiamo turistico e il fulcro per tutta la piccola e media impresa già fortemente penalizzata.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli; con l'articolo 1 si prevede il rilascio al comune dell'autorizzazione all'apertura che non può essere inferiore a trenta anni e può essere rinnovata; l'articolo 2 prevede che il presidente della Giunta regionale stabilisca con proprio decreto le norme regolamentari per l'apertura della casa stessa; con gli articoli 3 e 4 vengono fissati i criteri per la concessione e per la titolarità della casa da gioco; l'articolo 5 assegna le quote degli utili annuali spettanti al comune, alla provincia e alla regione, l'articolo 7 infine detta misure per evitare il riciclaggio di denaro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Maratea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale della Basilicata su richiesta del sindaco di Maratea, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata per non più di trent'anni e può essere rinnovata alla scadenza.

**Art. 2.**

1. Il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico, prevedendo in particolar modo, per quanto riguarda l'accesso alla casa da gioco, il divieto assoluto per i minori, gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici, per i residenti nella regione e per i militari in servizio;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati;

c) i giorni dell'anno in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

e) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

## Art. 3.

1. Per la concessione della gestione della casa da gioco si deve tenere conto:

a) delle garanzie per l'eventuale appalto e delle debite cauzioni;

b) delle qualità morali e delle condizioni economiche del concessionario e del personale addetto;

c) delle disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti al comune, con un minimo garantito;

d) della possibilità di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

## Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Maratea.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Maratea, oppure dal comune stesso attraverso una azienda municipalizzata o attraverso un consorzio in regime di concessione.

3. Eventuali soci privati dovranno ottenere il nulla-osta del prefetto.

## Art. 5.

1. I proventi della casa da gioco saranno ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune di Maratea, con l'obbligo di destinarne un terzo ad attività promozionali turistiche;

b) il 20 per cento alla provincia di Potenza, che destinerà l'intera somma ad attività promozionali turistiche;

c) il 10 per cento alla regione Basilicata, che destinerà l'intera somma a favore del turismo sul suo territorio.

2. Il versamento delle quote da parte del comune di Maratea deve essere effettuato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Maratea, si applica la disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

## Art. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Maratea si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, e in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154.